

N. 03604/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 05746/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2009, proposto da:
Anief Associazione Professionale e Sindacale ed Adorni Simona, Alderisi
Angela, Andaloro Maria Grazia, Angelini Silvia, Azzara' Barbara, Carbone
Alessandra, Casamento Vincenza, Donato Lorenzo, Fadda Antonella, Ferrari
Daniele, Fois Monica, Fois Sabrina, Granatiero Leonardo, Liuzzo Susanna,
Lombardi Silvia, Meloni Massimiliano, Niola Giuseppe, Parisi Simona,
Restuccia Francesca, Romagnolo Antonella, Rossi Lucia, Saceddu Fernando,
Sanchini Giampaolo, Santilli Mauro, Santoro Antonio, Scanu Paola, Setti
Valeria Monica, Sirianni Alessandro, Spinello Laura, Tanda Giuseppina,
Tinaglia Vincenzo, Vaira Fabio, Vita Ilenia, rappresentati e difesi dall'avv.
Rosario Tarsia, con domicilio eletto presso Rosario Tarsia in Roma, via
Volterra, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

D.M. 42/09 RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER IL BIENNIO 2009/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000 n.205, attesa, nella specie, la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal "fumus boni juris";, avuto riguardo che nella specie occorre far riferimento ai precedenti specifici di questa Sezione (sentenza n.10728 del 2008 con rigetto della sospensiva in appello con ordinanza del consiglio di stato n.1524/2009) con conseguente illegittimità dell'art.3 comma 2 del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone che " Non è possibile, invece, spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un'altra".

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2009

IL SEGRETARIO